



Modifica delle istruzioni LStrI

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2022.

Le modifiche riguardano essenzialmente i punti seguenti:

- libera circolazione completa per la Croazia dal 1° gennaio 2022 (aggiornamento);
- considerazione di motivi di revoca o retrogradazione nel quadro del rilascio del permesso di domicilio in virtù di un accordo di domicilio (precisazione);
- competenze linguistiche, permesso di soggiorno per motivi di studio, criterio dell'indipendenza da prestazioni complementari, rapporto parentale nel quadro della procedura del permesso secondo il diritto in materia di stranieri (aggiornamento della giurisprudenza);
- vittime e testimoni della tratta di esseri umani (commenti e giurisprudenza);
- esercizio di un'attività lucrativa con permesso Ci (precisazione).

Sostituzione di un'espressione

In tutto il numero 5.7, «consultori», «consultori per le vittime» e «servizi di aiuto alle vittime» sono sostituiti con «servizi specializzati», con i necessari adeguamenti grammaticali.

N. 0.2.1.1

ALC e relativi protocolli

[...]

Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'UE. L'estensione dell'ALC alla Croazia è stata disciplinata nel Protocollo del 4 marzo 2016¹ sull'estensione dell'ALC alla Croazia. Questo Protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Dal 1° gennaio 2022 la Croazia gode della libera circolazione completa delle persone.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

N. 0.2.1.3.2

Accordi di domicilio

[...]

Gli accordi di domicilio hanno a volte un tenore diverso e risultano formulati in modo più generale o più vincolante a seconda dei casi. A prescindere dal tenore diverso, tutti gli accordi di domicilio in essere precedono il diritto nazionale per quanto riguarda il rilascio del permesso di domicilio. Ai cittadini di questi Stati contraenti viene rilasciato un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni (anziché dieci) (n. 3.5.2.1). Per il rilascio del permesso di domicilio in virtù di un accordo di domicilio i criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1

¹ RU 2016 5251



LStrl, n. 3.3.1) sono determinanti soltanto se costitutivi di un motivo di revoca o retrogradazione. L'assenza delle necessarie competenze linguistiche non costituisce, di per sé, un motivo di revoca o retrogradazione.

[...]

N. 2.1.1

Procedura d'entrata e del visto

[Le Istruzioni SEM VII Visti](#) contengono indicazioni circostanziate per quanto concerne la procedura d'entrata e le competenze in materia di rilascio dei visti.

N. 2.3.4

Tutela giurisdizionale

La disciplina della tutela giurisdizionale in caso di rifiuto di un visto è reperibile nelle [Istruzioni SEM VII > FAQ – Entrata > 6. Informazioni sui visti concessi o rifiutati](#).

In linea di principio, lo straniero in possesso di un visto per un soggiorno sottostante a permesso o di un'assicurazione del rilascio di un permesso di dimora (art. 5 OASA) ha diritto al rilascio del permesso di dimora con riserva di motivi particolari. Sono considerati motivi particolari, nello specifico, false indicazioni, un divieto d'entrata ecc.

Contro le decisioni di revoca del visto d'entrata o della garanzia del permesso di soggiorno è ammissibile il ricorso di diritto pubblico, come in passato il ricorso al Tribunale amministrativo (DTF 102 Ib 97; sentenza 2A.2/2000 del TAF del 16 maggio 2000 consid. 3b).

N. 3.1.5.1

Produzione di un titolo di viaggio valido

[...]

I documenti elencati qui di seguito sono parimenti validi quali documenti d'identità nazionali e sono riconosciuti per l'entrata e il regolamento del soggiorno in Svizzera senza che sia necessaria un'approvazione speciale da parte della SEM:

- Lettonia: «Alien's Passport»;
- *revocato*
- Macao Special Administrative Region: People's Republic of China, Passport (MSAR-Pass);
- Hongkong Special Administrative Region: People's Republic of China Passport (HKSAR);
- «British Dependent Territory Citizen» Passport;
- «British Overseas Citizen» Passport;
- «British National (Overseas)» Passport (passaporto BNO).

[...]

[...]

N. 3.3.1.3

Competenze linguistiche (art. 58a cpv. 1 lett. c LStrl)

Per competenza linguistica s'intende in generale la capacità di esprimersi in una lingua nazionale nella vita quotidiana (lingua ufficiale, non dialetto). Gli stranieri devono essere in grado di



interagire nella lingua nazionale parlata nel loro luogo di residenza. Il legislatore attribuisce un'importanza di rilievo a un minimo di integrazione linguistica degli stranieri. Esiste un importante interesse pubblico all'acquisizione di conoscenze minime di una lingua nazionale (sentenza 2C_1030/2020 del TAF dell'8 dicembre 2021 consid. 5.3.1 segg.).

[...]

[...]

[...]

N. 5.1

Formazione e formazione continua

Le condizioni d'ammissione in vista di una formazione o formazione continua sono rette dall'articolo 27 LStrl. Le esigenze per quanto attiene alle qualifiche personali e alle scuole sono rette dagli articoli 23 e 24 OASA. Ciò al fine di evitare che i soggiorni autorizzati a scopo di formazione o formazione continua vengano utilizzati per eludere condizioni d'ammissione più severe.

Abrogato

[...]

N. 5.1.1

In generale

Lo straniero desideroso di seguire una formazione o una formazione continua in Svizzera deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 27 LStrl, segnatamente possedere il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previsti (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrl). Deve inoltre presentare un programma di studio personale e indicare con precisione lo scopo perseguito (diploma, maturità, bachelor, master, dottorato ecc.). La domanda è confrontata con il programma ufficiale proposto dall'istituto interessato, la cui direzione deve altresì confermare che, a suo avviso, il candidato dispone del livello formativo e delle conoscenze linguistiche necessari per poter seguire la formazione prevista. Il permesso di soggiorno per ragioni di studio non può essere rifiutato per ragioni di età. La prassi secondo cui non è possibile, per principio, rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di studio a stranieri di oltre 30 anni di età viola il divieto di discriminazione di cui all'8 capoverso 2 Cost. (DTF 147 I 89). Essendo al corrente del carattere temporaneo del permesso di soggiorno per motivi di studio sin dal suo rilascio, lo straniero che soggiorna in Svizzera in virtù di un tale permesso non può appellarsi alla tutela della vita privata garantita dall'articolo 8 CEDU (DTF 144 I 266 consid. 3.9; sentenza 2C_916/2021 del TAF del 17 novembre 2021 consid. 3.2).

N. 5.7.1

Nozione di tratta di esseri umani

La Svizzera ha ratificato il Protocollo addizionale dell'ONU per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone² e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (CTEU)³.

L'espressione «tratta di esseri umani» indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone (atto; 1° elemento costitutivo), con la minaccia dell'uso o con

² RS 0.311.542

³ RS 0.311.543



l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (mezzo; 2° elemento costitutivo). Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi (scopo di sfruttamento; 3 elemento costitutivo) (cfr. art. 4 lett. a CTEU e art. 3 lett. a del Protocollo addizionale; cfr. anche l'art. 182 CP).

Di regola, le vittime della tratta di esseri umani sono individuate nel corso di indagini di polizia oppure si annunciano autonomamente presso i servizi specializzati (consultori LAV, ONG specializzate e consultori per le vittime). Una volta identificate, le vittime della tratta di esseri umani sono seguite, di regola, da servizi specializzati. Gli strumenti del diritto in materia di stranieri a disposizione delle vittime della tratta di esseri umani (legge e ordinanza) sono tesi a offrire loro protezione e ad agevolare il perseguimento penale degli autori di tali forme di sfruttamento. La lista di controllo per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani (cfr. allegato [Checklist per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani](#)) costituisce un ausilio importante, il cui impiego è caldamente raccomandato per stabilire se si è in presenza di una vittima di tale pratica.

Non vi è tratta di esseri umani se le persone interessate fanno appello a passatori per entrare illegalmente in Svizzera. Infatti, «traffico di migranti» indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente (cfr. art. 3 lett. a del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria⁴).

N. 5.7.2

Processo guida «Competo»

Per lottare efficacemente contro la tratta di esseri umani e offrire una protezione efficace alle vittime sono imprescindibili un modus operandi interdisciplinare e coordinato e una cooperazione efficiente tra autorità di perseguimento penale, autorità migratorie e servizi specializzati. Il processo guida «Competo» (Questo documento non è disponibile in italiano) mira a garantire il trattamento uniforme delle situazioni di tratta di esseri umani definendo le autorità e gli operatori interessati. Questo processo mira inoltre a garantire la sicurezza giuridica e il trattamento paritario e agevola il perseguimento penale. Va rilevato che le singole componenti del processo guida sono intimamente connesse tra loro ai fini di una maggiore efficacia. L'interazione tra autorità di perseguimento penale, autorità migratorie e servizi specializzati è uno dei fattori di maggiore rilievo nella lotta alla tratta di esseri umani e garantisce una tutela ottimale delle vittime. La SEM raccomanda di utilizzare il processo guida e plaude al tempo stesso all'istituzione a livello cantonale di ulteriori «tavole rotonde» interdisciplinari quali importanti ed efficaci strumenti per lottare contro la tratta di esseri umani.

N. 5.7.2.2

Informazione

Se si tratta di una persona straniera, l'autorità di perseguimento penale comunica l'avvio dell'istruzione penale alla competente autorità migratoria nonché al servizio specializzato, il

⁴ RS 0.311.541



quale offre consulenza e assistenza alla persona interessata conformemente alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati⁵ (LAV).

N. 5.7.2.4

Permesso di soggiorno di breve durata per la presumibile durata dell'indagine di polizia o del procedimento giudiziario (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e 36 OASA)

L'articolo 14 capoverso 1 lettera b CTEU prevede il rilascio di un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime qualora l'autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale. Se le autorità di perseguimento penale considerano che il proseguimento del soggiorno di una vittima della tratta di esseri umani è necessario ai fini del procedimento penale, le autorità migratorie devono rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata. In questo contesto non dispongono di nessun margine di discrezionalità (cfr. DTF 145 I 308 consid. 3.4). Il rilascio e la proroga del permesso sottostanno all'approvazione della SEM (art. 85 cpv. 2 OASA e 5 lett. g OA-DFGP). Per garantire la protezione e l'anonimato delle persone interessate, il domicilio non deve figurare nel permesso (casella postale oppure indirizzo di protezione).

L'interessato può essere autorizzato a svolgere un'attività lucrativa dipendente, purché vi sia una pertinente domanda di un datore di lavoro e siano osservate le condizioni di lavoro e remunerazione usuali nella regione, nella professione e nel settore economico e purché l'interessato disponga di un alloggio adeguato (art. 36 cpv. 4 OASA). Di norma il permesso di lavoro è rilasciato dalle competenti autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. È importante che i servizi e le autorità coinvolti accertino con cura la situazione della vittima sotto il profilo delle possibili minacce. Il servizio specializzato informa le autorità migratorie in merito a qualsiasi cambiamento della situazione della vittima.

Se la vittima è stata sfruttata in un unico Cantone, la competenza per il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia e del procedimento penale incombe a quel Cantone (art. 36 cpv. 2 1° periodo). Se la vittima è stata sfruttata in più Cantoni e se in questi Cantoni sono in corso indagini di polizia, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato dal Cantone in cui lo straniero ha soggiornato per ultimo (art. 36 cpv. 2, 2° periodo OASA). Si tratta, in linea di principio, del Cantone in cui è stato commesso l'ultimo reato di tratta di esseri umani.

Tuttavia, se l'autorità di perseguimento penale di uno di questi Cantoni assume la direzione del procedimento penale, il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata compete all'autorità migratoria di quel Cantone.

Per ridurre al minimo qualsiasi rischio di contatto tra la vittima e gli autori o per garantire le prestazioni di aiuto in assenza di istituzioni adeguate in un dato Cantone, può essere necessario trasferire la vittima in un altro Cantone. Indipendentemente dalla durata del soggiorno, ciò non costituisce un cambiamento di Cantone (art. 68 cpv. 2 OASA).

Se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, la persona deve lasciare la Svizzera (art. 36 cpv. 5 OASA), a meno che la sua situazione personale costituisca un caso di rigore personale (cfr. n. 5.7.2.5).

⁵ RS 312.5



N. 5.7.2.5

Disciplinamento del soggiorno per motivi umanitari (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 OASA)

Al termine del periodo di recupero e di riflessione è possibile presentare in qualsiasi momento una domanda di soggiorno per motivi umanitari nel quadro di un caso personale particolarmente rigoroso ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l'articolo 31 OASA. Ciò a prescindere dal fatto che la vittima sia stata disposta o no a collaborare con le autorità di perseguimento penale. La domanda va presentata alla competente autorità in materia di migrazione (cfr. n. 5.7.2.4, 3° paragrafo). Può essere presentata dalla vittima oppure da un servizio specializzato (con procura allegata). Lo straniero che pretende di essere vittima della tratta di esseri umani soggiace a un obbligo di cooperazione maggiore (art. 90 LStrI). Deve rendere verosimile il proprio statuto di vittima producendo mezzi probatori adeguati (cfr. DTF 142 I 152 consid. 6.2). Se non vi è violazione rilevante e ripetuta dell'ordine e della sicurezza pubblici, la persona interessata può attendere la decisione in Svizzera.

L'articolo 14 capoverso 1 lettera a CTEU prevede il rilascio di un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime qualora l'autorità competente considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale. Il Tribunale federale precisa che la lettera a conferisce un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. sentenza 2C_483/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.3). Tuttavia, il semplice fatto di riconoscere a una persona lo statuto di vittima di tratta di esseri umani non basta. Occorre altresì che il soggiorno sia necessario a causa della situazione di rigore personale in cui si trova la persona. A fronte della formulazione ampia della disposizione, le autorità dispongono pertanto di un ampio margine discrezionale (cfr. sentenza precitata consid. 8.1.1).

A prescindere da un'eventuale collaborazione con le autorità incaricate del procedimento penale, l'esame volto a stabilire se si tratta di un caso di rigore deve essere effettuato alla luce della situazione particolare delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 cpv. 6 OASA). Nel valutare e ponderare i criteri di cui all'articolo 31 OASA occorre tenere debitamente conto di circostanze quali eventuali gravi problemi di salute che non possano essere trattati adeguatamente nello Stato d'origine (la salute della vittima è minacciata), oppure il pericolo di ricadere vittima della tratta di esseri umani o il fatto che il reinserimento nel Paese d'origine non sia più possibile. Se dalla ponderazione degli elementi costitutivi di un caso personale di rigore emerge che il ritorno non è ragionevolmente esigibile, la domanda di soggiorno per motivi umanitari può essere approvata anche se il grado di integrazione in Svizzera è considerato insufficiente.

Per le vittime minorenni occorre tenere particolarmente conto del loro maggiore bisogno di protezione e assistenza. In alcuni casi, inoltre, il fatto di collaborare con le autorità nell'ambito del procedimento penale può tradursi in una grave minaccia per la vittima/il testimone, se la protezione statale dagli autori del reato è insufficiente. Può parimenti essere tenuto conto di un diritto in virtù della LAV.

[...]

Il rilascio di un permesso di soggiorno in un caso di rigore personale sottostà all'approvazione della SEM (art. 85 cpv. 2 OASA e 5 lett. d OA-DFGP). In questo contesto la SEM conta sul fatto di ricevere dossier completi e quanto più possibile dettagliati, in modo da poter prendere una decisione in tempi brevi e senza ulteriori misure istruttorie.



N. 5.7.3

Statistica cantonale

All'inizio dell'anno civile la SEM chiede alle autorità cantonali di migrazione di fornire i dati dell'anno precedente riguardanti il numero di periodi di recupero e di riflessione concessi (cfr. n. 5.7.2.3) e il numero di permessi rilasciati (partecipazione al procedimento penale e casi di rigore; n. 5.7.2.4 e 5.7.2.5).

N. 5.7.4

Vittime della tratta di esseri umani in procedura d'asilo

Nel quadro dell'attuazione dei piani d'azione nazionali contro la tratta di esseri umani (2012–2014 e 2017–2020) come anche delle raccomandazioni formulate dal Gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA), alla SEM è stato definito un processo interno di coordinamento da applicare in caso di sospetto di tratta di esseri umani nella procedura d'asilo. Lo scopo è quello di agevolare l'individuazione precoce delle potenziali vittime della tratta di esseri umani, garantire il rispetto dei loro diritti e assicurare che nell'esame della domanda d'asilo sia tenuto conto delle loro specificità. La Policy Tratta di esseri umani della Divisione Procedura d'asilo e prassi della SEM è responsabile per questo processo e provvede affinché la prassi in materia di asilo per questa tematica sia applicata correttamente. Coordina tra le altre cose la collaborazione con fedpol, la quale assicura a sua volta il coordinamento con le autorità cantonali di perseguimento penale. Per questioni giuridiche di carattere generale relative alle procedure e alle competenze connesse al tema della tratta di esseri umani in procedura d'asilo ci si può rivolgere all'indirizzo mail seguente:

AVP2-Menschenhandel@sem.admin.ch.

[...]

[...]

[...]

Stante il principio di esclusività della procedura d'asilo in virtù dell'articolo 14 LAsi, in linea di principio gli articoli 35 e 36 OASA non si applicano, eccetto se sussiste un diritto «manifesto» al rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. DTF 145 I 308 consid. 3.1). Un tale diritto può risultare dalla legislazione in materia di stranieri (p. es. ricongiungimento familiare) e da disposizioni del diritto internazionale. Secondo la giurisprudenza, l'articolo 14 CTEU conferisce alle vittime un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno qualora l'autorità competente considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale (cfr. sentenza 2C_483/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.3; cfr. inoltre il n. 5.7.2.5) o in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale (cfr. DTF 145 I 308 consid. 3.4; cfr. anche il n. 5.7.2.4).

Se l'esecuzione dell'allontanamento è illecita o non è ragionevolmente esigibile a causa di un rischio di cadere nuovamente vittima della tratta di esseri umani nel Paese di origine, il richiedente l'asilo è ammesso a titolo provvisorio. Dopo cinque anni di dimora in Svizzera, il Cantone può concedere, in un caso individuale e previa approvazione della SEM, un permesso per casi di rigore.

Se la presenza del richiedente l'asilo, in quanto potenziale vittima di tratta di esseri umani, è necessaria ai fini del procedimento penale svolto in Svizzera, non è possibile procedere al trasferimento Dublino. Se tale trasferimento non è eseguito entro il termine di sei mesi, la responsabilità per il trattamento della domanda d'asilo passa allo Stato richiedente (art. 29 Re-



golamento Dublino III). È quanto può verificarsi anche nel caso in cui lo Stato richiedente rilascia un permesso di soggiorno a una vittima della tratta di esseri umani in quanto la sua presenza è richiesta delle autorità di polizia o giudiziarie (art. 19 Regolamento Dublino III; cfr. decreto F-2487/2021 del TAF del 3 giugno 2021 consid. 4.3). La disponibilità di una presunta vittima della tratta di esseri umani per i bisogni del procedimento penale in Svizzera non può essere assicurata, dopo un trasferimento Dublino, tramite un visto per un soggiorno di breve durata (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1).

N. 6.3.1.3

Mezzi finanziari: né aiuto sociale né prestazioni complementari

Devono essere disponibili mezzi finanziari che rendano possibile il ricongiungimento familiare senza causare una dipendenza dall'aiuto sociale (art. 43 cpv. 1 lett. c LStrI). Per valutare il rischio di dipendenza dall'aiuto sociale ci si fonda sulla situazione pregressa e su quella attuale per poi valutare il probabile sviluppo della situazione economica sul lungo periodo. Occorre tenere conto delle possibilità finanziarie di tutti i membri della famiglia. Le possibilità di guadagno e il reddito connesso devono essere documentati e devono apparire garantiti, con una certa probabilità, al di là di un breve periodo (DTF 139 I 330 consid. 4.1; sentenze del TAF 2C_1144/2014 del 5 agosto 2015 consid. 4.5.2; 2C_502/2020 del 4 febbraio 2021 consid. 5.1; 2C_309/2020 del 5 ottobre 2021 consid. 5.5).

[...]

Lo straniero domiciliato in Svizzera non deve ricevere prestazioni complementari e non dovrà avervi diritto in seguito al ricongiungimento familiare (art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI). La valutazione della mancata percezione di prestazioni complementari si fonda, per analogia, sui criteri sviluppati per valutare il rischio di dipendenza dall'aiuto sociale. Per quanto riguarda gli obblighi di notifica delle autorità federali e cantonali si veda il numero 8.11.4.

N. 6.17.2.4.2

Rapporto genitori-figli e diritto di visita in particolare

Il criterio determinante nel quadro della procedura di rilascio del visto secondo il diritto in materia di stranieri è il rapporto parentale con un figlio al beneficio di un diritto di soggiorno garantito in Svizzera. Nella valutazione occorre considerare in maniera cumulativa i criteri seguenti (DTF 144 I 91 consid. 5.2; sentenza 2C_1032/2020 del TAF del 26 novembre 2021 consid. 4.2):

- un legame *affettivo* perlomeno normale e
- un legame *economico* (particolarmente) stretto tra genitori e figlio;
- la circostanza secondo cui il rapporto non potrebbe più essere mantenuto a causa della *distanza* tra la Svizzera e lo Stato in cui lo straniero dovrebbe trasferirsi; e
- il prerequisite secondo cui la persona tenuta a lasciare la Svizzera si è comportata in modo *prevalentemente irreprensibile* nel nostro Paese.

Questi criteri restano determinanti. La portata formale dell'assegnazione o degli accordi dei genitori riguardo ai diritti di custodia o di cura non è atta a modificare questo dato di fatto (sentenza 2C_27/2016 del TAF del 14 novembre 2016 consid. 5.5.4).



N. 7.2.3.2.2

Permesso Ci (permesso speciale che autorizza il soggiorno con attività lucrativa per coniugi e figli)

Lo straniero titolare di un permesso Ci autorizzato a svolgere un'attività lucrativa indipendente o dipendente può svolgere la propria attività in tutta la Svizzera. Il permesso Ci è rilasciato dall'autorità in materia di migrazione del Cantone di residenza dietro presentazione dell'attestato del DFAE che garantisce un accesso agevolato al mercato del lavoro (cfr. n. 7.2.3.2.1), in cambio della carta di legittimazione; questo presuppone che il richiedente presenti un contratto di lavoro, una proposta di lavoro vincolante (cfr. art. 45 OASA) o una dichiarazione scritta di voler esercitare un'attività lucrativa indipendente. L'attività lucrativa indipendente può essere effettivamente svolta soltanto se il titolare del permesso Ci ha ottenuto dalle autorità competenti le autorizzazioni necessarie per svolgere la professione o l'attività in questione. La carta di legittimazione in cambio della quale è rilasciato il permesso Ci è ritornata per posta al DFAE (Protocollo a Berna o Missione svizzera secondo i casi).

Il richiedente ha diritto di cominciare a lavorare immediatamente dopo aver depositato personalmente la propria domanda di permesso presso l'autorità competente nel luogo del domicilio.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

* * *